



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove**  
del mese di **aprile** alle ore **19:00**  
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio, in sessione **ordinaria** ed in adunanza pubblica di **prima** convocazione. Al momento della trattazione del presente punto all'OdG risultano:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	Facchini Josehf	X		10.	Maccarinelli Paride	X	
2.	Zobbio Giacomo	X		11.	Versace Marco	X	
3.	Bugatti Anna	X		12.	Sigurtà Mauro	X	
4.	Mori Teresa	X		13.	Zobbio Ruggero Fabio		X
5.	Rinaldi Adriano	X		14.	Ghidini Elena	X	
6.	Canzoneri Paola	X		15.	Zani Matteo		X
7.	Gnali Pietro	X		16.	Strapparava Anna	X	
8.	Lorenzi Sergio	X		17.	Becchetti Francesco	X	
9.	Leo Mariacristina	X					

**Totale 15 2**

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Di Nardo Francesca**.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor **Zobbio Giacomo** nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di BRESCIA

**OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ'.**

Al momento della trattazione del punto n. 10 all'ordine del giorno risultano:  
Consiglieri assenti: n. 2 (Zobbio Ruggero Fabio, Zani Matteo)  
Consiglieri presenti: n. 15 su 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente Giacomo Zobbio**, che presenta il punto 10 all'ordine del giorno avente ad oggetto "TARI – TASSA SUI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ'";

Udita la relazione illustrativa dell'**Assessore Serena Moretti**;

Seguono gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-verbale della seduta redatto dal Segretario Comunale:

**Consigliere Francesco Becchetti**;

**Assessore Serena Moretti**;

**Consigliere Paola Canzoneri**;

**Consigliere Mauro Sigurtà**;

**Consigliere Paola Canzoneri**;

**Consigliere Anna Strapparava**;

**Assessore Serena Moretti**;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi costituisce allegato specifico del processo-verbale della seduta, che, ai sensi dell'art. 29 penultimo comma del Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Consiglieri contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali dell'odierna seduta;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Udita la proposta di votazione da parte del **Presidente** e preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n. 11 (Zobbio Giacomo, Facchini Josehf, Mori Teresa, Bugatti Anna, Rinaldi Adriano, Maccarinelli Paride, Lorenzi Sergio, Canzoneri Paola, Leo Mariacristina, Gnali Pietro, Versace Marco), contrari n. 0, astenuti n. 4 (Becchetti Francesco, Ghidini Elena, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro), espressi nella forma sopra descritta da n. 11 consiglieri votanti su n. 15 presenti;

### **d e l i b e r a**

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del **Presidente** che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento e con separata e favorevole votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

voti unanimi favorevoli n. 15 (Zobbio Giacomo, Facchini Josehf, Mori Teresa, Bugatti Anna, Rinaldi Adriano, Maccarinelli Paride, Lorenzi Sergio, Canzoneri Paola, Leo Mariacristina, Gnali Pietro, Versace Marco, Becchetti Francesco, Ghidini Elena, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro), espressi nella forma sopra descritta da n. 15 consiglieri votanti su n. 15 presenti;

2. di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:

"A" Determinazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) - anno 2022.

### **d e l i b e r a**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Settore: Servizi Finanziari  
Servizio: Tributi  
Assessore proponente: Serena Moretti  
A.P.O. competente: Roberta Guerini

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si provvede all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, e relative scadenze.

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Richiamati:

- ✓ lo Statuto Comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020;
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 65 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022/2024,
- ✓ la Deliberazione Consiliare n.66 del 30.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 11/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024;
- ✓ la Delibera di Giunta Comunale n.19 del 08/02/2022 di approvazione del P.E.G. 2022-2024, parte relativa al Piano della Performance e al Piano dettagliato degli obiettivi;
- ✓ l'articolo 1 della Legge n. 147 del 23 dicembre 2013 di costituzione della IUC (Imposta Unica Comunale);
- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Viste le seguenti disposizioni:

- ✓ il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- ✓ l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento": con il presente si approvano le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 e relative scadenze;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nei commi da 641 a 668 della richiamata Legge di Stabilità 2014;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la successiva delibera di ARERA n.444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani";

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

Dato atto che gli avvisi di pagamento dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte come sopra evidenziati;

Preso atto che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a due, con scadenza maggio e novembre, verranno così modificate per l'anno 2022:

- ✓ rata n. 1 pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza 31 maggio;
- ✓ rata n. 2 a conguaglio del rimanente 50%, con scadenza 2 dicembre;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Visto, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Verificato che i costi devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI e devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono pari ad €2.797.592,00= (con arrotondamenti tecnici da decimali), di cui €1.312.978,00= imputabili ai costi fissi mentre €1.484.614,00= imputabili ai costi variabili;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- ✓ suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- ✓ determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

Rilevato pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Verificato altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022 - 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- ✓ del tasso di inflazione programmata;
- ✓ del miglioramento della produttività;
- ✓ del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- ✓ delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF, il quale è la base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n.2/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

Considerato, che il DL n.228 del 30/12/2021, convertito in Legge n.15/2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 29/04/2022 relativa all'approvazione del piano finanziario;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

Visto l'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta sia i coefficienti che le tariffe adottate per la tassa sui rifiuti (TARI), la cui applicazione produrrà un'entrata per il 2022 pari ad €2.797.592,00 (con arrotondamenti tecnici da decimali), a totale copertura dei costi;

Preso atto che la delibera di approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali, regolamentari e tariffarie, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

### **d e l i b e r a**

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare le nuove tariffe della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2022 come da allegato prospetto "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che riporta i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del D.P.R.



n.158/1999, con scostamento dei valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50 per cento, per alcune categorie di attività, ai sensi della vigente normativa;

3. di dare atto che le tariffe adottate per la tassa sui rifiuti (TARI) produrranno un'entrata per il 2022 pari ad €2.797.592,00 (con arrotondamenti tecnici da decimali), a totale copertura dei costi;
4. di fissare al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe;
5. di stabilire che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a due, con scadenza maggio e novembre, verranno così modificate per l'anno 2022:
  - ✓ rata n. 1 pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza 31 maggio,
  - ✓ rata n. 2 a conguaglio del rimanente 50%, con scadenza 2 dicembre;
6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
7. di proporre l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U.E.L., per l'emissione degli avvisi di pagamento della tassa rifiuti e per poter inoltre rispettare i termini di pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale.

Allegati:

"A" Determinazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) - anno 2022.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*F.to Zobbio Giacomo*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to Di Nardo Francesca*

---

**Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo**

Reg. Pubbl.ni n. **522**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Lumezzane, **06 maggio 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to Di Nardo Francesca*

---

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **31 maggio 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE

---